



ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI “SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.

Segreteria Nazionale Prot. 24/2023 – 30.06.2023

Al **SIGNOR PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
On.le Giorgia MELONI –
presidente@pec.governo.it

MINISTRO DELLA DIFESA
On.le Guido CROSETTO
udc@postacert.difesa.it

**MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**
Dott.ssa Marina Elvira CALDERONE
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

**MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE**
On.le Dott. Giancarlo Giorgetti
Via XX Settembre, 97
mef@pec.mef.gov.it

e, p.c. **STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**
Via XX Settembre 123/a
00187 – ROMA -
stamadifesa@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
c/o Palazzo Marina
00196 - ROMA –
maristat@postacert.difesa.it

Argomento: Sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2023 - Interruzione differimento e rateizzazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.)

P.E.C.





ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI “SINDACATO NAZIONALE MARINA” SI.NA.M.

Preg.ma Presidente Meloni

Il **Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M.** (APCSM), opera costantemente col precipuo fine di migliorare, ove possibile e sempre compatibilmente con lo status giuridico dei propri iscritti, militari della Forza Armata Marina (compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera), in generale, le loro condizioni di vita professionali e non, nonché di riflesso, quella dei propri famigliari, nonché tutelare il loro collocamento a riposo per quiescenza.

A tal proposito, è doveroso partecipare che alla scrivente giungono numerose doglianze, provenienti non solo dai propri iscritti, ma anche da personale militare non iscritto, in ordine alla recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 130/2023) sul meccanismo di differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.), spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.

Nello specifico, la Consulta con la sentenza 130/2023, ha definitivamente determinato che il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.), spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio, contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione (art. 36 Cost.), di cui tali prestazioni costituiscono una componente, principio che si sostanzia, non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione.

La Consulta, in merito, evidenzia che trattasi di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore, in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana. Infatti, giova ricordare che, attualmente, le famiglie del personale militare vivono un momento di particolare difficoltà economica, legata anche all'andamento del tasso di inflazione al 7,1% del 2023, e dunque è sempre più diffusa la condizione di indebitamento, indipendentemente dal grado e dall'anzianità di servizio.

Infatti, nella pronuncia *de qua* viene evidenziato che il pagamento ritardato dei trattamenti di fine servizio – i quali costituiscono retribuzione differita – si porrebbe, pertanto, in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione, espresso dall'art. 36 Cost., e, al contempo, attesa





ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI “SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.

la sua natura previdenziale, con il principio di adeguatezza dei mezzi per la vecchiaia, dettato dall'art. 38 Cost. Ne deriva, quindi, che un ritardato e procrastinato pagamento renda difficile e pregiudizievole, la condizione dell'interessato.

Il dispositivo di sentenza se da un lato cristallizza l'indiscussa competenza del legislatore ad individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario, tali sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni, dall'altro ha sancito che tale discrezionalità non è temporalmente illimitata. Per cui, ulteriormente, si legge, che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa, tenuto anche conto che la Corte, con la sentenza n.159 del 2019, aveva già segnalato al legislatore la problematicità della normativa tratta.

Orbene Ill.mo Presidente, alla luce dell'illegittimità costituzionale ravvisata dalla Consulta, questa Organizzazione Sindacale, a nome del personale militare rappresentato, Le chiede di avviare in tempi congrui – e con tempestività - un processo legislativo volto al totale superamento dell'istituto del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.), spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.

Rimaniamo in attesa di un Vs. autorevole, per quanto possibile alacre, riscontro alla presente e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Roma, lì 30 giugno 2023



**Il Segretario Generale Nazionale
dr. Pasquale DE VITA**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82

